

avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 872/2017, pubblicata il 25 novembre 2017, notificata il 26 novembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso depositato il 27 gennaio 2010, il [REDACTED] [REDACTED] adiva il Tribunale di Perugia (Sezione distaccata di Assisi), chiedendo che fosse ingiunto, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], quale titolare dell'omonima azienda agricola, il pagamento della somma di euro 25.430,57, a titolo di fatture non saldate per la fornitura di mangime per pecore.

Con decreto ingiuntivo n. 62/2010 del 5 febbraio 2010, il Tribunale adito ingiungeva, verso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], il pagamento della somma richiesta.

Quindi, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], quale titolare dell'omonima azienda agricola, spiegava opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio, chiedendone la revoca, in ragione dell'inadempimento contrattuale grave imputabile al [REDACTED] [REDACTED].

Esponessa, al riguardo: che le fatture di cui si chiedeva il pagamento si riferivano a forniture di mangime per pecore, consegnato tra il mese di settembre 2008 e il mese di agosto 2009; che tale mangime era gravemente inquinato, a causa della

presenza di quantitativi di rame con concentrazioni 3-4 volte superiori al limite di tolleranza previsto dalla legge; che detto mangime, del tutto inidoneo allo scopo per il quale era stato acquistato, aveva determinato, in ragione della sua tossicità, una grave intossicazione da rame nel bestiame a cui era stato somministrato; che, infatti, aveva constatato nel proprio gregge fenomeni diffusi di debilitazione progressiva generalizzata, con perdita di agnelli da parte delle pecore gravide e con plurimi decessi di pecore; che dagli accertamenti veterinari e di laboratorio, eseguiti con l'assistenza del consulente del [REDACTED] e agente della stessa per la vendita del mangime, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Perugia, sulle carcasse di alcuni dei primi capi deceduti, era emerso che la grave debilitazione e la morte degli animali dovevano essere ricondotte ad insufficienza grave epato-biliare-renale, provocata da intossicazione cronica da rame; che anche le successive analisi di riscontro effettuate avevano permesso di accertare che nel mangime fornito nel periodo in questione e somministrato agli ovini era presente una concentrazione di rame superiore ai limiti consentiti; che l'eccessiva e illegittima concentrazione di rame nel mangime somministrato e la sua riferibilità al prodotto fornito dal [REDACTED] [REDACTED] erano state evidenziate nell'accertamento del consulente della ingiungente, come da certificazione del 30 giugno 2009; che altra relazione tecnica aveva quantificato il danno subito in ragione di tali gravi patologie; che, in specie, in ragione dell'intossicazione cronica, alcuni capi erano deceduti, altri avviati alla macellazione e molti altri divenuti improduttivi e destinati a inesorabile deperimento, con la conseguente perdita sia del latte

che degli agnelli e con la necessità di acquistare nuovi capi per ricostituire la consistenza del gregge decimato; che tali circostanze erano state portate a conoscenza del [REDACTED] con lettera raccomandata del 22 dicembre 2009; che, con ricorso del 12 gennaio 2010, aveva promosso, dinanzi al Tribunale di Grosseto, procedimento per accertamento tecnico preventivo, unitamente ad altri allevatori suoi parenti e conviventi nella stessa fattoria, che parimenti si erano riforniti di mangime presso il [REDACTED] e avevano subito, nell'identico periodo di tempo, i medesimi gravi danni nel proprio gregge; che il procedimento di ATP si era concluso con il deposito in data 2 marzo 2011 di una consulenza tecnica d'ufficio veterinaria, la quale aveva accertato inequivocabilmente la sussistenza e le cause delle gravissime patologie riportate dai capi di bestiame allevati, con l'accertamento dell'effettiva responsabilità del [REDACTED]; che, dunque, vi era stato l'inadempimento contrattuale della ingiungente, per aver fornito mangime completamente privo delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale e assolutamente inidoneo allo scopo per il quale era stato acquistato.

Si costituiva in giudizio il [REDACTED], il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, negando che i vizi lamentati fossero riconducibili alle forniture del mangime ed eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione della denuncia dei vizi.

Nel corso del giudizio era concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ed

erano prodotti documenti ed assunte le prove testimoniali ammesse.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 409/2015, depositata il 27 febbraio 2015 (corretta con ordinanza del 10 settembre 2015), respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto.

A fondamento della decisione il Giudice di prime cure deduceva: che doveva essere esclusa la tossicità del mangime fornito dalla società opposta e la riferibilità causale a quel mangime dell'intossicazione da rame riportata dagli ovini; che l'opponente non aveva provato la riconducibilità causale dell'evento dannoso alla fornitura di mangime; che, in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento *ante causam* di ATP, ritualmente depositata in giudizio, dovevano essere accolte le osservazioni critiche del [REDACTED] circa la metodica di conservazione e prelevamento del mangime sottoposto ad analisi; che, dunque, l'opponente non aveva assolto all'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato dal [REDACTED].

2.- Con citazione dell'11 settembre 2015, proponeva appello [REDACTED], quale titolare dell'omonima azienda agricola, obiettando: 1) che sussisteva il nesso causale tra la fornitura di mangime e l'intossicazione da rame degli ovini; 2) che non era stata presa in considerazione l'eccezione di inadempimento formulata.

Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], la Corte d'appello di Perugia, con la

sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che era inammissibile la domanda nuova spiegata in appello, relativa alla richiesta congiunta di interessi e rivalutazione monetaria, mai chiesti prima né cumulabili, in considerazione della mancata domanda di liquidazione di presunti danni in favore dell'appellante; b) che il procedimento di ATP svolto *ante causam* era finalizzato solo a quantificare i danni, senza specifico accertamento sull'*an debeatur*, sicché non avrebbe potuto muoversi alcun rimprovero al Giudice di prime cure per non aver posto a base del proprio convincimento le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in tale procedimento di ATP, in quanto inammissibile; c) che doveva essere confermato l'assunto della pronuncia impugnata, secondo cui l'opponente non aveva dimostrato il nesso causale tra l'evento dannoso contestato e la fornitura di mangime, ossia la riconducibilità dei problemi lamentati di intossicazione da rame alla fornitura in oggetto; d) che la missiva di contestazione dei vizi del 22 dicembre 2009 era generica e, in ogni caso, all'epoca era certamente spirato il termine per la proposizione della domanda di garanzia per vizi della cosa venduta, essendo state le merci consegnate, in più riprese, dall'autunno 2008 sino alla primavera 2009; e) che l'eccezione relativa alla vendita di *aliud pro alio* era stata proposta tardivamente, come già emerso nel giudizio di primo grado; f) che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, nei confronti dell'opposto, per avere la società alienante venduto

mangime viziato dalla presenza eccessiva di rame, non era supportata dal corrispondente onere probatorio gravante sull'opponente medesimo, prova che non sarebbe potuta ricadere sulla società fornitrice, la quale aveva dato dimostrazione di avere effettuato le proprie prestazioni di consegna della merce.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [REDACTED] [REDACTED], quale titolare dell'omonima azienda agricola. Ha resistito con controricorso l'intimato [REDACTED]

4.- Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 e 696 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso che potesse esaminarsi ai fini probatori la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel procedimento di ATP *ante causam* davanti al Tribunale di Grosseto, in mancanza di un'esplicita dichiarazione di ammissibilità e in ragione delle specifiche modalità di verifica ivi svolte, finalizzate solo a quantificare i danni, senza alcun accertamento sul nesso causale.

E ciò benché tale relazione tecnica fosse stata ritualmente prodotta dall'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. in data 8 aprile 2011.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice del gravame tralasciato di esaminare le

risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di ATP, determinante ai fini del decidere, nella quale erano stati accertati l'esistenza di rame in quantità non tollerabile nel mangime fornito ed il nesso causale tra la fornitura e l'intossicazione riportata dagli ovini.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. nonché degli artt. 1453, 1490 e 1497 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che l'eccezione volta a far valere la vendita di *aliud pro alio* fosse stata proposta tardivamente, mentre, in realtà, già nel corpo dell'atto introduttivo dell'opposizione era stato rilevato che il mangime fornito era gravemente inquinato, a causa della presenza di quantitativi di rame con concentrazioni 3-4 volte superiori ai limiti di tolleranza previsti dalla legge, circostanza, questa, che aveva reso il mangime del tutto inidoneo allo scopo per il quale era stato acquistato, sicché il riferimento ai difetti della merce venduta, per carenza delle qualità necessarie ad assolvere alla loro naturale funzione economico-sociale, era già contenuto nel corpo della citazione introduttiva dell'opposizione.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'art. 1495 c.c., per avere la Corte territoriale accolto le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, senza considerare la valenza interruttiva della proposizione del ricorso per ATP in data 12 gennaio 2010.

Aggiunge che, a fronte dell'inadempimento eccepito per la vendita di *aliud pro alio*, non avrebbero operato i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.

Rileva inoltre, sul punto, l'istante che, non essendosi il Tribunale, nel giudizio di primo grado, pronunciato sulle eccezioni di decadenza e prescrizione, per difetto assoluto di qualsiasi disamina della questione, non si sarebbe applicato il disposto di cui all'art. 348-ter, quarto e quinto comma c.p.c.

5.- Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello respinto l'impugnazione spiegata, nella parte in cui era stata censurata l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, dell'eccezione di inadempimento formulata, sostenendo che sarebbe stato l'opponente a dover dimostrare la fondatezza di tale eccezione.

Per contro, l'istante osserva che, a fronte della proposizione di un'eccezione di inadempimento, sarebbero stati invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiente avrebbe dovuto limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente avrebbe dovuto dimostrare il proprio adempimento.

6.- Il sesto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per avere il Giudice dell'impugnazione ritenuto che fosse una domanda nuova, dichiarandone perciò l'inammissibilità, la richiesta di interessi e rivalutazione, in realtà accessoria alla domanda di restituzione di tutte le somme corrisposte all'esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto

ingiuntivo opposto, e non già a una domanda di risarcimento danni mai proposta.

7.- La prima doglianza è fondata.

E ciò perché, all'esito del deposito della relazione d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo *ante causam*, sebbene svolto davanti ad un ufficio giudiziario diverso (ma con il coinvolgimento delle stesse parti del giudizio di merito e per i medesimi fatti di causa), l'utilizzazione dell'elaborato peritale non esigeva alcun provvedimento formale di ammissione.

Infatti, l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenta la irrivalenza dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 05/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 09/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 17990 del 07/09/2004).

Sicché le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, prodotte dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, dovevano essere considerate legittimamente acquisite, indipendentemente da un formale provvedimento di ammissione, tanto più che nella fattispecie si trattava di produzione documentale, la quale non esige un provvedimento autorizzativo giudiziale.

Né la sua potenziale rilevanza poteva essere negata alla stregua dell'attinenza della consulenza tecnica d'ufficio alla mera verifica del *quantum debeatur*, atteso che, per contro, come riconosciuto dalla stessa controricorrente, l'accertamento peritale svolto davanti al Tribunale di Grosseto ha avuto ad oggetto l'esame delle partite relative ai mangimi forniti nel periodo in contestazione e il nesso eziologico con i danni subiti dal gregge.

8.- A questo punto, è pregiudiziale, sul piano logico e giuridico, lo scrutinio congiunto del terzo e del quinto motivo.

Tali mezzi di critica sono fondati.

8.1.- Infatti, già con l'atto introduttivo dell'opposizione (come è ricavabile, peraltro, dagli specifici passi di tale atto riportati nel ricorso di legittimità), il destinatario della fornitura dei mangimi aveva dedotto che, in ragione del grave inquinamento del mangime fornito, per la presenza di quantitativi di rame con concentrazioni 3-4 volte superiori rispetto ai limiti di tolleranza previsti dalla legge, tale bene sarebbe stato del tutto inidoneo allo scopo per il quale era stato acquistato, avendo esso determinato un fenomeno di grave intossicazione da rame nel bestiame a cui era stato somministrato. Aggiungeva, sempre nel corpo della citazione introduttiva dell'opposizione, che l'eccessiva concentrazione di rame nel mangime somministrato aveva causato patologie riscontrate negli ovini, provocando la morte di numerosi capi. Quindi, concludeva nel senso che la fornitura del prodotto inquinato, di fatto inidoneo allo scopo per il quale era stato acquistato, aveva sicuramente integrato un inadempimento contrattuale.

Ne discende che il rilievo sulla vendita di *aliud pro alio* era già contenuto nel primo atto di costituzione del destinatario della fornitura, sebbene l'espressione *aliud pro alio* sia stata utilizzata dall'opponente per la prima volta nella memoria integrativa del *thema decidendum*, senza tuttavia nulla mutare rispetto alla sostanza dei difetti denunciati nella merce fornita.

In base al *deductum*, dunque, sin dall'origine il giudice avrebbe potuto enucleare la fattispecie pertinente rispetto alla vicenda in disputa.

Ora, in tema di compravendita, si ha consegna di *aliud pro alio*, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., ogni qual volta il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della *res* venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016).

Ne consegue che, ove fosse stata accertata la ricorrenza di tali difetti funzionali, non avrebbe avuto senso richiamare i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., ipotesi che si distinguono dall'ipotesi di consegna di *aliud pro alio*, la quale dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché

appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto.

In tali casi rientra – almeno sul piano deduttivo – anche la vicenda di specie, posto che l'allegazione della tossicità del mangime, per le ragioni esposte, ne impedisce *per tabulas* e in radice la sua idoneità al commercio nonché l'assolvimento della funzione economica-sociale che il bene avrebbe dovuto perseguire in potenza.

8.2.– Ne deriva, sotto il profilo probatorio, che non è confacente il ragionamento esposto dal Giudice d'appello, secondo cui – all'esito della proposizione dell'eccezione d'inadempimento, a cura del destinatario della fornitura e opponente a decreto ingiuntivo, contro cui il fornitore ingiungente aveva agito per l'adempimento del corrispettivo pattuito per la fornitura eseguita – sarebbe stato l'opponente a dover dimostrare la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento.

In disparte il fatto che, a fini probatori – per le ragioni innanzi esposte –, non si è tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di ATP, resta fermo che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.

3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

E con riferimento alla specifica deduzione della vendita con consegna di *aliud pro alio* – per essere il bene venduto completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere differente, si sarebbe rivelato funzionalmente inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della *res* venduta –, a fronte della ricorrenza di un oggetto della prestazione del venditore connotato da peculiari qualità individuanti (nella specie, mangime da destinare all'allevamento di ovini), per effetto della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli, avrebbe dovuto essere il venditore a dimostrare l'appartenenza dell'oggetto alla particolare *species* convenuta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017).

In proposito, anche il compratore che invochi la risoluzione contrattuale (nel caso di specie, quale implicito precipitato della contestazione del diritto del fornitore a ricevere il pagamento del corrispettivo della fornitura), deducendo che il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, esprime una ben precisa doglianza, incentrata sulla non conformità del comportamento del venditore al programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela. Sicché spetta al venditore contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento, consistente, nella specie, nell'idoneità del bene alienato ad assolvere la propria destinazione economico-sociale ed a fornire l'utilità richiesta.

Di tal che, ove l'oggetto della prestazione del venditore sia connotato da peculiari qualità individuanti, a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli (*aliud pro alio*), deve essere il medesimo venditore a specificare e provare il detto oggetto in relazione alla particolare *species* pattuita, diversamente risultando l'adempimento sornito di prova idonea (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14865 del 16/11/2000); e le conseguenze dell'incerta dimostrazione dell'esattezza qualitativa dell'oggetto della prestazione del venditore vanno accolte a quest'ultimo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23759 del 22/11/2016).

9.- All'esito, il secondo motivo (inerente all'omesso accertamento del rapporto causale) e il quarto motivo (relativo all'accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta) sono assorbiti dall'accoglimento del primo, terzo e quinto motivo.

10.- Anche la sesta censura è fondata.

Risulta, infatti, che l'appellante ha proposto nel giudizio di gravame, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, non già una nuova domanda di risarcimento dei danni, bensì la pretesa di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, confermato dalla sentenza di primo grado, sicché la richiesta degli interessi e della rivalutazione era meramente accessoria rispetto a tale ultima pretesa, la quale non può qualificarsi come nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Ora, nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non

integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23972 del 29/10/2020; Sez. L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016).

11.- Conseguentemente, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo, terzo, quinto e sesto motivo, con assorbimento del secondo e del quarto motivo.

Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo del ricorso, dichiara assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda